

**DELIBERAZIONE n. 44**

**Oggetto: Ipotesi di accordo decentrato integrativo per la distribuzione del fondo per il finanziamento delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e relativa produttività per l'anno 2021 (art. 21 C.C.R.L. 01/08/2002 e art. 32 C.C.R.L. 15/10/2018 del Comparto unico regionale e locale). Autorizzazione alla sottoscrizione in via definitiva. Modifica del Programma biennale 2021/2022 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro dell'ARLeF.**

L'anno 2021, il giorno 17 del mese di settembre, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

			Pres.	Ass.
<b>Cisilino</b>	Eros	Presidente	X	
<b>Casali</b>	Gianluca	Componente	X	
<b>Maestra</b>	Claudio	Componente	X	
<b>Paron</b>	Paolo	Componente		X
<b>Peterlunger</b>	Enrico	Componente		X

**Revisore Unico dei Conti**

		Pres.	Ass.
<b>D'Alì</b>	Giovanni	X	

Funge da verbalizzante il direttore dott. William Cisilino.

Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Eros Cisilino nella sua veste di Presidente.

In ordine all'oggetto suindicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane);

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) ed in particolare l'articolo 6, commi 66, 67 e 67-bis;

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana);

VISTO lo Statuto dell'ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. n. 0235/Pres. del 17 dicembre 2018, con il quale sono stati nominati i componenti del C.d.A. dell'ARLeF ed indicato quale Presidente il sig. Eros Cisilino;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione e funzionamento dell'ARLeF e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che il personale dipendente dell'ARLeF apparteneva al comparto Regioni e autonomie locali del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) fino a tutto il 31/12/2016, in forza del disposto di cui all'art. 15, commi 24 e 25, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012));

ATTESO che in virtù del disposto di cui all'art. 56 della legge regionale 09 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), pubblicata sul I supplemento ordinario n. 55 del 14 dicembre 2016 al BUR n. 50 del 14 dicembre 2016, l'ARLeF è stata inserita con decorrenza dal 1° gennaio 2017, tra le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, prevedendo, a valere dalla predetta data, l'applicazione al personale dipendente dell'ARLeF della disciplina contrattuale del Comparto unico - enti locali;

PREMESSO che l'art. 4 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (C.C.R.L.) del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia - Area non dirigenziale - Area enti locali del 1° agosto 2002 e l'art. 6 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (C.C.R.L.) del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia - Area non dirigenziale - Area enti locali del 7 dicembre 2006, prevedono che in ciascun Ente debba essere stipulato il contratto collettivo decentrato integrativo con l'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di cui all'art. 20 del C.C.R.L. 01/08/2002 nel rispetto della disciplina stabilita dall'art. 21 dello stesso C.C.R.L., che i contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con le disposizioni risultanti dai contratti collettivi regionali o nazionali, per la parte ancora applicabile, né comportare oneri non previsti rispetto a quanto sopra indicato, salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 5, del medesimo C.C.R.L. e che, consequenzialmente, le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;

VISTO l'art. 40, comma 3-bis, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) il quale stabilisce che *“le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5 e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati, ai sensi dell'art. 45, comma 3.*

ATTESO che il citato art. 40, comma 3-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) dispone inoltre che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i

vincoli e nei limiti stabiliti dalla contrattazione di primo livello, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;

VISTO l'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) il quale stabilisce che *"...le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile"*;

VISTO l'art. 40, comma 3-sexies, del succitato D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 il quale prevede che *"A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1"*;

VISTO l'art. 6, comma 3, del succitato C.C.R.L. 01/08/2002, ripreso dall'art. 6, comma 5, del C.C.R.L. 07/12/2006 il quale recita: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio risultanti dai documenti di programmazione finanziaria di ciascun ente è effettuato dall'organo di revisione dei conti. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, come definita dalla delegazione trattante, è inviata a detto organo entro cinque giorni dalla sottoscrizione della preintesa, corredata da apposita illustrazione tecnico-finanziaria."*;

VISTO l'art. 40, comma 4, del succitato D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 il quale prevede che *"Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti"*;

VISTO l'art. 40-bis, comma 1, dello stesso D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 il quale sancisce che *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo"*;

PREMESSO inoltre che ai sensi degli articoli 4 e 6 del medesimo C.C.R.L. 01/08/2002, è previsto che presso ogni Ente siano annualmente determinate le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, in riferimento al personale di categoria non dirigenziale, le quali sono ripartite fra risorse decentrate fisse o stabili (aventi carattere di certezza, stabilità e continuità) e risorse decentrate eventuali o variabili;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 28 aprile 2021, recante la definizione delle linee d'indirizzo e direttive esecutive vincolanti per l'anno 2021 e contestuale nomina della Delegazione Trattante di parte pubblica in forma monocratica, identificata nella persona del Direttore dell'ARLeF dott. William Cisilino quale unico suo componente;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 16/06/2021 recante *“Contrattazione collettiva decentrata integrativa. Fissazione delle linee d’indirizzo e direttive esecutive vincolanti con riferimento al limite di contingentamento nelle assunzioni di personale dipendente a tempo determinato e nell’acquisizione di lavoro somministrato tramite agenzia interinale”*, in virtù della quale sono state determinate e sancite le seguenti ulteriori linee d’indirizzo e direttive esecutive vincolanti, ai fini dell’accordo di preintesa e della contrattazione decentrata integrativa da siglare con la parti sociali, in particolare:

- deroga ai limiti di cui all’art. 23, comma 1 e all’art. 31, comma 2, del D. lgs. n. 81/2015, attuativo del Jobs Act applicabile direttamente alle pubbliche amministrazioni, in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e di revisione della normativa in tema di mansioni, nonché alle disposizioni ed al vigente C.C.R.L. applicato, in merito ai limiti di contingentamento alla stipula di contratti di lavoro a termine, prevedendo l’estensione a n. 2 unità di personale reclutabili sia con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato che sotto forma di lavoro somministrato per il tramite di agenzia interinale, indipendentemente dal numero dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato per il periodo 01/09/2021 – 31/12/2022, intendendo l’accordo con le parti sociali prorogato di anno in anno a meno di eventuale disdetta da far intervenire entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno;
- facoltà per l’ARLeF di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nonché acquisire personale sotto forma di lavoro somministrato per il tramite di agenzia interinale, risorse che si rendono necessarie in funzione dei reali fabbisogni in spesa corrente rilevati nell’ambito dell’impiego dei fondi statali previsti dalla legge n. 482/99, in particolare in seno al piano finanziario sotteso alle progettualità dello sportello linguistico regionale per la lingua friulana, nel limite di due unità indipendentemente dal numero dei dipendenti assunti con contratti a tempo indeterminato, derogando alle disposizioni di cui ai succitati art. 23 ed art. 31 del D. Lgs. n. 81/2015 ed al vigente CCRL applicato, in merito ai limiti di contingentamento alla stipula di contratti di lavoro a termine, sopra accennati;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 16/06/2021 recante *“Modifica del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023”*, con cui è stata prevista ed autorizzata altresì l’acquisizione di forme di lavoro somministrato tramite agenzia interinale sul bilancio pluriennale di gestione 2021-2023, in deroga alle limitazioni quantitative stabilite dall’art. 23, comma 1 e dall’art. 31, comma 2, del D. lgs. n. 81/2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 27/01/2021 recante *“Approvazione del Programma biennale 2021-2022 degli acquisti di servizi e forniture di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016”*;

ATTESO che si rende necessario integrare altresì la precitata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 27/01/2021 e il rispettivo allegato *“Programma biennale 2021/2022 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro dell’ARLeF”*, con le risorse finanziarie già stanziare nel bilancio di gestione pluriennale 2021-2023, in particolare € 17.000,00 sull’esercizio 2021 ed € 50.000,00 sull’esercizio 2022, a copertura di un’unità di personale da acquisire sotto forma di lavoro somministrato già richiamata in narrativa, fino al 31/12/2022 e per un totale stanziamento di bilancio di complessivi € 67.000,00;

VISTO il decreto del Direttore n. 48 del 01/03/2021, recante la costituzione del fondo per le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per il personale dell’ARLeF di categoria non dirigenziale, a valere per l’anno 2021, nell’importo complessivo di € 5.533,46 (di cui € 2.271,00 a titolo di risorse stabili, € 1.000,00 di risorse variabili utilizzabili, queste ultime destinate alla

remunerazione economica della performance e produttività individuale e restanti € 2.262,46 a titolo di risorse variabili non utilizzabili che determinano economie di bilancio) ai sensi dell'art. 32, comma 1, del vigente CCRL 15/10/2018, nonché la costituzione del fondo per le prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 17 del C.C.R.L. 01/08/2002 nell'importo massimo di € 1.854,00, al di fuori del fondo per le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate stabili aventi cioè carattere fisso e continuativo);

VISTO l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in virtù del quale, *"... al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando nel contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data, l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

VISTO l'art. 10, comma 17, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), in virtù del quale *"Nelle more della definizione del sistema integrato di cui all' articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente - triennio normativo ed economico 2016-2018, del 15 ottobre 2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016"*;

PRESO ATTO dunque che a valere dal 2020, ai sensi dell'art. 10, comma 17, della precitata legge regionale n. 23/2019, non opera più il summenzionato vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

ATTESO che il citato decreto del Direttore n. 48 del 01/03/2021 ha disposto altresì l'assunzione delle necessarie obbligazioni giuridiche finalizzate ai consequenziali impegni di spesa a titolo di risorse decentrate per l'anno 2021, pro quota a valere sul 2021 (progressione economica orizzontale in godimento) nonché la somma di € 1.854,00 a titolo di compensi per lavoro straordinario per l'anno 2021 ex art. 17 del C.C.R.L. 01/08/2002 (al di fuori del fondo risorse decentrate ed imputabile direttamente a bilancio), nei pertinenti capitoli a carico del bilancio 2021;

VISTA la preintesa o ipotesi di accordo decentrato integrativo sottoscritta dal Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica e le OO.SS. di categoria convenute in data 25 giugno 2021, per la distribuzione del fondo per il finanziamento delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e relativa produttività, per l'anno 2021 (art. 21, comma 2, lett. a), CCRL 01/08/2002) e compenso per lavoro straordinario 2021 (art. 17 CCRL 01/08/2002)), avuto riguardo anche alle vigenti disposizioni contrattuali contenute nel CCRL 15/10/2018;

VISTA la relazione illustrativa ex art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, redatta a termine di legge secondo lo schema di cui alla Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 della Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze,

sottoscritta in data 17 settembre 2021 dal Direttore dell'ARLeF quale Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, a corredo della contrattazione decentrata integrativa;

PRESO ATTO che la citata relazione illustrativa evidenzia i criteri di utilizzazione delle risorse del fondo della contrattazione decentrata per l'anno 2021 nonché gli obiettivi e risultati attesi per il personale non dirigente e dalla quale si evince che l'Ente si avvale di criteri ed obiettivi improntati alla premialità, al riconoscimento del merito e della professionalità, nonché alla valorizzazione dell'impegno, della qualità della prestazione individuale del personale, della responsabilizzazione della struttura in funzione del raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Ente stesso;

VISTA la relazione tecnico-finanziaria ex art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, redatta a termine di legge secondo lo schema di cui alla Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 della Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sottoscritta in data 17 settembre 2021 dal Responsabile del controllo interno di ragioneria dell'ARLeF, a corredo della contrattazione decentrata integrativa;

PRESO ATTO che la precitata relazione tecnico-finanziaria illustra i criteri di formazione del fondo per la contrattazione decentrata per l'anno 2021 (risorse e fonti di finanziamento), indica l'entità della spesa a carico del bilancio dell'Ente ed attesta la compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio;

VISTA la certificazione ex art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, resa dal Revisore unico dei conti in data 17 settembre 2021, nella quale si attesta il sussistere della compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio in quanto, stante la capienza e copertura finanziaria negli appositi stanziamenti di bilancio ed impegni di spesa riportati e dimostrati in relazione tecnico-finanziaria, per far fronte agli oneri derivanti dal fondo;

RILEVATO che nella stessa certificazione di cui sopra, si attesta altresì la compatibilità dei costi con i vincoli posti dalla contrattazione nazionale, nonché il rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia e dei vincoli e limiti imposti da disposizioni inderogabili di norme di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e che non sussistono oneri indiretti senza copertura di bilancio;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6, comma 4, del C.C.R.L. 01/08/2002 e dell'art. 6, comma 6, del C.C.R.L. 07/12/2006, i contratti collettivi decentrati integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione di successivi contratti collettivi decentrati integrativi;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 14 settembre 2016 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore dell'ARLeF al dott. William Cisilino ai sensi dell'art. 8-bis dello Statuto;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 117 del 30/01/2020 di approvazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 18/12/2019 relativa all'adozione del bilancio annuale di previsione per l'anno 2020 e del bilancio pluriennale 2020-2022 e documenti collegati;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

## DELIBERA

1. di prendere atto dei contenuti della preintesa o ipotesi di accordo decentrato integrativo sottoscritta dal Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica e dalle OO.SS. di categoria in data 25 giugno 2021, per la distribuzione del fondo per il finanziamento delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di

categoria non dirigenziale e relativa produttività, per l'anno 2021 (art. 21, comma 2, lett. b), art. 26, comma 2, lett. e) ed f), CCRL 01/08/2002, art. 35, comma 2, CCRL 01/08/2002 nonché art. 36, comma 2, lett. d) ed e), CCRL 07/12/2006) e compenso per lavoro straordinario 2021 (art. 17 CCRL 01/08/2002));

2. di dare atto della corrispondenza della stessa preintesa alle indicazioni delle direttive impartite con deliberazione n. 18 del 28 aprile 2021 in relazione al perseguimento degli obiettivi finalizzati all'incentivazione della qualità, della produttività e della capacità innovativa della prestazione lavorativa, all'effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi nonché al riconoscimento e alla valorizzazione della professionalità e del merito, tenendo conto dei criteri del sistema di valutazione permanente del personale in servizio, agli effetti della misurazione e verifica dell'effettivo apporto partecipativo individuale al conseguimento dei risultati e ai programmi di produttività dell'Ente;
3. di dare atto della certificazione ex art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, resa dal Revisore unico dei conti in data 17 settembre 2021, nella quale si attesta il sussistere della compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio in quanto, stante la capienza e copertura finanziaria negli appositi stanziamenti di bilancio ed impegni di spesa riportati e dimostrati in relazione tecnico-finanziaria, per far fronte agli oneri derivanti dal fondo;
4. di dare atto che la succitata preintesa o ipotesi di accordo decentrato integrativo sottoscritta in data 25 giugno 2021, in virtù di quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 16/06/2021 di cui sopra, contiene altresì la deroga ai limiti di cui all'art. 23, comma 1 e all'art. 31, comma 2, del D. lgs. n. 81/2015, attuativo del Jobs Act applicabile direttamente alle pubbliche amministrazioni, in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e di revisione della normativa in tema di mansioni, nonché alle disposizioni ed al vigente C.C.R.L. applicato, in merito ai limiti di contingentamento alla stipula di contratti di lavoro a termine,;
5. di autorizzare l'ARLeF a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nonché acquisire personale sotto forma di lavoro somministrato per il tramite di agenzia interinale, risorse che si rendono necessarie in funzione dei reali fabbisogni in spesa corrente rilevati nell'ambito dell'impiego dei fondi statali previsti dalla legge n. 482/99, in particolare in seno al piano finanziario sotteso alle progettualità dello sportello linguistico regionale per la lingua friulana, nel limite di due unità indipendentemente dal numero dei dipendenti assunti con contratti a tempo indeterminato, derogando alle disposizioni di cui ai succitati art. 23 ed art. 31 del D. Lgs. n. 81/2015 ed al vigente CCRL applicato, in merito ai limiti di contingentamento alla stipula di contratti di lavoro a termine, sopra accennati;
6. di modificare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 27/01/2021 di cui alle premesse e il rispettivo allegato "Programma biennale 2021/2022 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro dell'ARLeF", integrandovi le risorse finanziarie già stanziare nel bilancio di gestione pluriennale 2021-2023, in particolare € 17.000,00 sull'esercizio 2021 ed € 50.000,00 sull'esercizio 2022, a copertura di un'unità di personale da acquisire sotto forma di lavoro somministrato fino al 31/12/2022 e per un totale stanziamento di bilancio di complessivi € 67.000,00, richiamata in narrativa;
7. di approvare, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e, secondo gli schemi-tipo di cui all'art. 6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, 16 gennaio 2018, n. 14, l'allegato "Programma biennale 2021/2022 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro dell'ARLeF", aggiornato con le integrazioni di cui al precedente punto 6), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

8. di autorizzare, per le motivazioni di cui sopra e alle premesse, la sottoscrizione in via definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2021 da parte del Direttore dell'ARLeF in veste di Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica e delle OO.SS. di categoria a ciò preposte;
9. di provvedere alla trasmissione del suddetto contratto decentrato integrativo per l'anno 2021, corredato delle relazioni di cui in premessa, della certificazione del Revisore unico dei conti e del presente atto deliberativo, alla competente Area sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale - Servizio funzione pubblica;
10. di dare pubblicità al contenuto del presente provvedimento nelle forme e nei modi previsti ai sensi di legge.

Il Direttore  
dott. William Cisilino

Il Presidente  
sig. Eros Cisilino

Parere contabile:

Il sottoscritto attesta ai sensi dei D.Lgs. n. 118/2011  
e s.m.i. la regolarità contabile del provvedimento

Il Ragioniere  
dott. Paolo Spizzo